



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N. 77 - 18 APRILE 2025

Riunione del 09/04/2025

52.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

LORENZONI GABRIELE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 10/02/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

Gabriele LORENZONI *per aver il tesserato arbitro Gabriele Lorenzoni- previo accesso abusivo avvenuto in data 7.11.2024 alle ore 09:09 al sistema MPS, (accesso DESIGNA SONDRIO), relativo al gestionale per la designazione degli arbitri in uso al Comitato Territoriale di Sondrio - rimosso il proprio nominativo già designato quale DDG per le partite U16 FC nr 16058 del 24/11/2024 ore 11:00 a Porlezza e U18 FB nr 18070 del 24/11/2024 alle 16:30 a Porlezza seguito di notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale Fipav dalla Comitato Territoriale di Sondrio*

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto del presidente del C.T. Sondrio, sig. Bruno Savaris e dall'allegata informativa a sua firma rispettivamente del 28 e 29 novembre 2024, con il quale affermava che il tesserato arbitro Gabriele Lorenzoni, in data 7 novembre 2024 avrebbe eseguito un accesso abusivo nel portale MPS per eliminare la propria designazione come primo arbitro per le partite U16 FC nr 16058 del 24/11/2024 ore 11:00 a Porlezza e U18 FB nr 18070 del 24/11/2024 alle 16:30 a Porlezza.

Nella allegata informativa, il sig. Bruno Savaris, precisava che per la stagione 2024/2025 era stato incaricato come nuovo designatore il sig. L. O. al quale erano stati comunicate le credenziali di accesso al sistema MPS DESIGNA SONDRIO e che questi, il giorno 7 del mese di novembre dello



stesso anno, durante un controllo sulle designazioni fatte, rilevava che era stato eliminato il nome del sig. Gabriele Lorenzoni come DDG per le partite sopra indicate.

Informato il presidente Savaris di quanto accaduto, lo stesso dava incarico ad un tecnico informatico della MPS Service per capire cosa era accaduto e comunicava al sig. L. O. di reinserire il nominativo dell'arbitro Lorenzoni per le partite in questione.

Ancora, secondo la menzionata informativa, il tecnico sig. S. avrebbe riferito al presidente del Comitato che qualcuno, aveva effettuato l'accesso al sistema per circa un minuto il giorno 7 novembre 2024 ed aveva eliminato il nominativo di Lorenzoni come arbitro designato per le partite in parola, e che dalla relazione depositata dal tecnico di MPS si evinceva che l'autore dell'accesso abusivo era stato il predetto Lorenzoni (visto l'IP di accesso ed il CF relativi al computer utilizzato). La procura Federale in esito all'esame della documentazione allegata all'esposto, comunicava al sig. Lorenzoni l'atto di conclusione delle indagini del 7/1/2025, con il quale lo informava di voler procedere al suo deferimento davanti al Tribunale Federale.

Il tesserato, per il tramite del proprio difensore, avv. Sandro Bravo del Foro di Sondrio, inviava alla Procura Federale la memoria difensiva del 15/1/2025 con la quale deduceva, in via preliminare di non aver ricevuto, nonostante formale richiesta, tutta la documentazione allegata al fascicolo della procura e pertanto chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito di nuova memoria difensiva dopo aver potuto esaminare la documentazione mancante; nel merito contestava in ogni caso le accuse mosse nei confronti del proprio rappresentato, rilevando la assoluta carenza probatoria a sostegno del deferimento.

L'avv. Bravo dopo aver ricevuto da parte della Procura la documentazione richiesta, inviava un'integrazione della sua prima memoria, con la quale evidenziava il fatto che dalla relazione del tecnico sig. S., le uniche cose che potevano rilevarsi erano che l'accesso era stato eseguito dall'utenza DESIGNA SONDRIO, individuata in base al relativo IP e relative credenziali e che gli accessi avevano riguardato il nominativo del sig. Lorenzoni (individuato con il codice fiscale) che quindi detto nominativo era stato l'oggetto degli accessi eseguiti, ma non certo che fosse il soggetto che aveva eseguito detti accessi.

Aggiungeva che per stessa dichiarazione del presidente del Comitato Territoriale di Sondrio, per la Stagione 2023/2024, l'unica persona in possesso delle credenziali era la precedente designatrice sig.ra M. A. e che per la stagione successiva l'altra persona in possesso delle nuove credenziali era il nuovo designatore sig. L. O..



Concludeva pertanto lo scritto difensivo evidenziando che non soltanto non vi era alcuna prova a sostegno dell'accusa, ma, al contrario che erano presenti in atti elementi che erano in pieno contrasto con la tesi dell'esponente; chiedeva pertanto, previa eventuale audizione delle persone interessate dalla vicenda, disporre l'archiviazione del procedimento.

La Procura Federale non ritenendo le suddette difese sufficienti ad evitare il procedimento disciplinare, deferiva il sig. Lorenzoni innanzi a questo Tribunale che lo convocava per il giorno 9 aprile.

Il difensore dell'incolpato inviava al Tribunale la memoria difensiva del 4/4/2025 nella quale si riportava agli scritti difensivi inviati alla Procura Federale, articolando una serie di prove per testi al fine di asseverare la propria tesi difensiva e concludeva chiedendo dichiararsi il non luogo a procedere nei confronti del proprio rappresentato.

Alla suddetta udienza tenutasi in modalità di video conferenza, si collegava, per la Procura Federale, l'avv. Umberto Pantanella che illustrava l'atto di deferimento e chiedeva l'irrogazione di opportuna sanzione disciplinare non ritenendo che le difese esposte dall'incolpato avessero fornito adeguata prova della mancanza della responsabilità disciplinare di cui all'atto di deferimento, il sig. Gabriele Lorenzoni e l'avv. Sandro Bravo il quale si riportava alle difese esposte ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il Collegio dopo aver attentamente esaminato la documentazione prodotta a sostegno dell'esposto del presidente sig. Savaris e i documenti e le memorie difensive dell'incolpato, rileva che non siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi probatori a sostegno dell'esposto, posto che come correttamente rilevato dalla difesa del sig. Lorenzoni, dalla relazione del tecnico della MPS Service, incaricato di verificare le anomalie registrate nel portale, non è possibile stabilire l'autore dell'accesso abusivo verificatosi nel portale il giorno 7 novembre 2024.

Deve altresì considerarsi che per ammissione dello stesso esponente, le credenziali per l'accesso al portale in questione, erano state in possesso della designatrice sig.ra M. A. fino al termine della stagione 23/24 e che successivamente erano state in possesso del solo nuovo designatore sig. L. O. (oltre che dei membri del Comitato Territoriale); ne consegue, che in mancanza della prova del fatto che uno di questi soggetti o di altri membri del Comitato abbiano fornito al sig. Lorenzoni la password per accedere al Sistema in parola, non v'è prova che il sig. Lorenzoni abbia commesso l'accesso abusivo di cui all'atto di deferimento e che pertanto sia responsabile dell'illecito disciplinare di cui si discute.



PQM

Il Collegio dispone il non luogo a sanzione nei confronti dell'incolpato sig. Gabriele Lorenzoni

Roma, 18 Aprile 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Aprile 2025